

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI PUBBLICI
ESERCIZI QUALE PIANO PROGRAMMATICO
PER I CRITERI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 48 del 06.08.2011

INDICE

- ART. 1 DEFINIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
- ART. 2 DISPOSIZIONI**
- ART. 3 AVVIO DI NUOVA ATTIVITÀ E MODALITÀ PER NUOVI RILASCI**
- ART. 4 SUBINGRESSI PER CESSIONE, AFFITTO D'AZIENDA E MORTIS CAUSA**
- ART. 5 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ**
- ART. 6 SOSPENSIONE/DECADENZA/REVOCA**
- ART. 7 MANTENIMENTO DEI REQUISITI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**
- ART. 8 ORARI**
- ART. 9 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**
- ART. 10 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**
- ART. 11 COMUNICAZIONI DI AMPLIAMENTO**
- ART. 12 COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTO**
- ART. 13 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTE A CRITERI COMUNALI**
- ART. 14 VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ATTINENTI AL DEL COMMERCIO ALL'INTERNO
DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**
- ART. 15 NORMA TRANSITORIA**
- ART. 16 DEROGHE**
- ART. 17 CIRCOLI PRIVATI /ARTIGIANI/COMMERCIO DI ALIMENTARI**
- ART. 18 – SANZIONI -NORMA DI RINVIO**
- ART. 19 – PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE**
- ALLEGATO A - REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

OBBIETTIVI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALIDITA'

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione Comunale nella predisposizione del Piano programmatico è di fornire un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore, le esigenze del consumatore ed le opportunità di crescita dell'offerta degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare l'Amministrazione intende favorire le scelte che promuovano l'affermazione sul territorio dei principi comunitari di libera concorrenza, di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, il divieto di discriminazione delle attività la tutela dei consumatori, dei cittadini e degli utenti. Il presente regolamento individua i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande incentrati soprattutto sulla qualità dell'offerta, e disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle fattispecie autorizzatorie previste dalla Legge Regionale del Lazio n.21/2006 e ss.mm.ii. :

- Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite ex art.3 della Legge Regionale n..21 del 29/11//2006 sono disciplinate, oltre che dalla citata legge anche dal:
 - T.U.L.P.S. emanato con R.D. n.773 del 18/06/1931 e ss.mm. ;
 - Regolamento di esecuzione del TULPS emanato con R.D. n. 635 del 06/05/1940;
 - D.G.R. n. 563/2007 e ss.mm.ii. ;
 - Regolamento Regionale n. 1 del 19/01/2009;
 - Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59;
 - Legge 30/07/2010, n. 122;
 - Art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241;
 - Norme vigenti in materia di urbanistica e sanità.

I criteri di cui al presente regolamento hanno validità quinquennale a decorrere dall'approvazione del presente atto, e possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione: in assenza di atto formale di modifica, alla scadenza si intendono tacitamente rinnovati.

ART. 1 -DEFINIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai fini del presente Regolamento, si intende: -per esercizi di somministrazione:

- gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientranti in un'unica tipologia di esercizio come definita dall'art.3 comma 1 lett.c) della L.R. n. 21/2006;

-per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio, ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico;

-per superficie di somministrazione: l'area destinata alla vendita e al relativo consumo sul posto di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi .

ART. 2 -DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale n.1/2009 e contiene la descrizione dei procedimenti relativi a quanto indicato nell'art. 7 comma 2 della L.R. n.21/2006, ed in particolare le modalità relative all'attivazione, al trasferimento e al subingresso degli esercizi di somministrazione, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/2006 in ordine alla determinazione di criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione ed alle condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni.

2. Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, ambientale, di sorvegliabilità e dei relativi requisiti indicati nell'Allegato A del presente regolamento.

ART. 3 - AVVIO DI NUOVA ATTIVITÀ E MODALITÀ PER NUOVI RILASCI

1. Gli interessati ad avviare una nuova attività di somministrazione, ai sensi dell'art.11 commi da 1 a 7 della L.R. n..21/2006 e dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 1/2009 devono:

a) presentare richiesta in bollo autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi e professionali

previsti dall'art. 8 della L.R. n. 21/2006 e dal regolamento regionale n.1/2009;

b) possedere i requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento;

c) iniziare l'attività entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga, non superiore a 180 giorni, per comprovata necessità;

d) garantire in ogni momento il rispetto dei requisiti indicati all'allegato A del presente regolamento, anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione sostanziale (per variazioni sostanziali, ai fini del presente Regolamento, si intendono sia le modifiche dei locali effettuate con pratica edilizia che presuppongono variazione di superficie, sia estensioni e/o aggiornamenti della relativa DIA sanitaria).

2. Le istanze vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dal numero di protocollo del Comune; qualora entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa e corredata delle dichiarazioni e certificazioni previste il richiedente non riceva alcuna comunicazione, la domanda si intende accolta.

3. L'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in

relazione ai locali in essa indicati; abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti .

4. L'attività può essere iniziata dal momento del rilascio della autorizzazione da parte del Comune previa presentazione della DIA sanitaria .

ART. 4 -SUBINGRESSI PER CESSIONE, AFFITTO D'AZIENDA E MORTIS CAUSA

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n.21/2006 e dell'art. 8 del Regolamento Regionale n.1/2009, il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione per cessione d'azienda è soggetto a comunicazione di subingresso al Comune, da parte del subentrante, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto a pena di decadenza; determina la reintestazione del titolo autorizzatorio a favore del subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.R. n. 21/2006 e che il cedente abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni .

2. Nel caso di affitto di azienda, il subentrante è tenuto a darne comunicazione al comune entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto (scrittura privata autenticata e registrata, o atto pubblico registrato) per ottenere l'intestazione del titolo autorizzatorio a suo nome, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge. L'Ufficio comunale competente rilascerà l'autorizzazione intestata all'affittuario con validità pari a quella della durata del contratto d'affitto.

3. Alla scadenza del contratto di affitto, il titolare (proprietario dell'azienda), riacquisita l'azienda medesima, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge, richiede al Comune la reintestazione dell'autorizzazione entro i 3 mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, secondo le modalità dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2009, al fine di gestire direttamente l'attività o tramite un nuovo fitto d'azienda, ovvero per una eventuale cessione d'azienda.

4. Il subingresso mortis causa è regolato dal comma 2 dell'art.14 della Legge Regionale n. 21/2006 e pertanto in tale caso, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il Comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1 del medesimo art. 14.

5. L'attività può essere iniziata dalla data di comunicazione al Comune, previa presentazione della DIA sanitaria .

6. Il Comune può interrompere il procedimento e l'attività entro i termini stabiliti dalla legge qualora rilevi irregolarità nella dichiarazione di subingresso.

ART.5 -TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ

1. Il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione potrà avvenire esclusivamente

all'interno della stessa zona di delimitazione del territorio individuata con determinazione della Commissione Comunale sull' Inseidamento e sull' Attività dei Pubblici Esercizi di cui al verbale n. 4/94 del 07/12/1994 (n. 3 zone);

2. In caso di trasferimento di un'attività già avviata da un locale ad un altro, la richiesta dovrà essere formulata secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2009 e contenere tutte le certificazioni/dichiarazioni previste nell'allegato A al presente regolamento.

3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione può essere presentata solo nel caso in cui l'attività che si vuole trasferire sia stata effettivamente avviata da almeno 60 giorni.

4. Il Comune provvede al rilascio di apposita autorizzazione al trasferimento entro i termini di legge, salvo quanto previsto dall'art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 1/2009.

ART. 6 -SOSPENSIONE/DECADENZA/REVOCA

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n.21/2006 le autorizzazioni di somministrazione sono sospese: a) per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 17 comma 5 della Legge;

b) per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art.17 comma 2 della Legge;

c) per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 16 della Legge.

2. Ai sensi dell'art. 15 commi 2, 3, 4 della L.R. 21/2006 le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'art. 14 e nel termine di cui alla lett. a) della L.R. n. 21/2006.

3. Il Sindaco, ai sensi dell'art.10 del TULPS n. 773/1931, può sospendere o revocare le autorizzazioni in caso di ripetuti abusi del titolo da parte dell'esercente autorizzato, ovvero di reiterazione di comportamenti in contrasto con i regolamenti, le normative in materia, e per l'inottemperanza alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali in materia.

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione determinano la chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio.

Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine di chiusura dell'attività, sono adottati, previa diffida ad ottemperare entro 3 giorni (salvi i casi d'urgenza), i provvedimenti necessari per

l'esecuzione d'ufficio. Il personale della Polizia Locale o di altra Forza Pubblica che provveda all'esecuzione dell'ordine, redige verbale delle operazioni compiute e ne trasmette copia al Sindaco e al Settore comunale competente.

Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed il Comune con ordinanza/ingiunzione provvede a richiederne il pagamento.

ART. 7 - MANTENIMENTO DEI REQUISITI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il controllo del permanere dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al controllo, sia al momento dell'inizio dell'attività che durante la gestione.

2. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, si procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45 giorni per l'adeguamento;

b) a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale n. 21/2006.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

ART. 8 -ORARI

La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, è regolamentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.21/2006, dell'art. 3 del Regolamento Regionale n.1/2009 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000. Il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 può normare la fascia oraria di apertura e chiusura e/o modificare gli orari dei pubblici esercizi per esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini, di salvaguardia dall'inquinamento acustico ambientale e per motivi attinenti alla sicurezza urbana e a difesa di altri interessi diffusi.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), l) ed m) della L.R. n. 21/2006 devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime previste dalla normativa di riferimento.

ART. 9 -AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Le autorizzazioni stagionali di cui all'art. 11 comma 8 della L.R. n. 21/2006 possono essere rilasciate con validità dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno esclusivamente nella Zona 3 della delimitazione del territorio comunale così come determinata dalla Commissione Comunale sull'Insiadamento e sull'Attività dei Pubblici Esercizi con verbale n. 4/94 del 07/12/1994 ("Centro abitato a valle della linea ferroviaria, comprese le zone agricole (Marina Velka, Pian di Spilli, Spinicci, Lido di Tarquinia, S. Agostino, etc.)").

ART.10 -AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Le autorizzazioni temporanee alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto

salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche, possono essere rilasciate in ottemperanza all'art. 12 della L.R. n.21/2006, previa richiesta in carta legale da parte degli interessati. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico sanitarie. Detto accertamento viene effettuato mediante produzione da parte dell'istante di dichiarazione sottoscritta da parte di tecnico competente attestante la sussistenza delle citate condizioni.

ART. 11 -COMUNICAZIONI DI AMPLIAMENTO

L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al Comune, secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento regionale n.1/2009 e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune stesso.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato: -i regolamenti di polizia urbana, di igiene pubblica ed edilizi, le norme urbanistiche in generale e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali, le norme in materia di inquinamento acustico, le norme relative alla sorvegliabilità e alle condizioni di sicurezza dei locali, la rispondenza dei locali ai requisiti indicati nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 12 -COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTO

Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21/2006, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge, dandone comunicazione scritta al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2009.

ART. 13 -ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTE A CRITERI COMUNALI

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all'art. 5 della L.R. n. 21/2006 le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande individuate dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 21/2006 svolte:

lett. a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;

lett. b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;

lett. c) al domicilio del consumatore;

lett. d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;

lett. e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;

lett. f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

lett. g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese

pubbliche e private;

lett. h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;

lett. i) nei mezzi di trasporto pubblico;

lett. l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), n. 2 e c), della L.R. n. 33/1999 e successive modifiche;

lett. m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;

lett. n) svolta mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;

lett. o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente .

Le stesse sono sottoposte a Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune e possono essere attivate secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 commi 1, 2 del Regolamento Regionale n.1/2009, se complete della documentazione e delle dichiarazioni dovute.

2. L'attività di somministrazione di cui all'art. 6 comma 1 **lett. n)** svolta mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati è soggetta a comunicazione al Comune completa degli elementi previsti dall'art.10 comma 4 del regolamento regionale n. 1/2009.

3. Per le attività di somministrazione di cui all'art. 6 comma 1 L.R. 21/2006 svolte:

- **lett. d)** in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;

- **lett. e)** in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; -

- **lett. o)** nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente

si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermo restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all'art.8 della L.R. 21/2006.

ART. 14 – VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ATTINENTI AL COMMERCIO ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

All'interno dei pubblici esercizi di somministrazione è inoltre consentita la vendita al dettaglio di prodotti previsti dalla normativa in materia di commercio di cui al D.Lgs. 114/1998, previa presentazione dello specifico modello COM di cui al citato D. Lgs n.114/98 o SCIA equivalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 15 - DEROGHE

1. In caso di subingresso in un esercizio di somministrazione già avviato alla data di approvazione del presente regolamento, non rispondente ai requisiti stabiliti nell'allegato A perché operante in base alla vecchia programmazione, se il subentrante non effettua modifiche ai locali o effettua lavori di sola manutenzione ordinaria ovvero straordinaria ma che non modifichi la situazione strutturale degli ambienti (es. rifacimento pavimenti, impianti ecc.) non è tenuto ad adeguare il locale ai nuovi requisiti.

2. Nel caso in cui chi subentra intende effettuare lavori di manutenzione straordinaria e/o

interventi rilevanti, come previsto al precedente art. 3 comma 1 lett. d), oppure intende trasferire l'attività in altra sede, dovrà adeguare il locale ai requisiti di cui all'allegato A.

ART.16 – CIRCOLI PRIVATI – ARTIGIANI – COMMERCIO DI ALIMENTARI

1. Al fine di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui alla L.R.

n. 21/2006, i circoli privati, gli esercizi di vicinato del settore alimentare e le attività artigiane del settore alimentare dovranno adeguarsi alla presente regolamentazione e i titolari delle attività suddette dovranno rivolgere istanza con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento nonché adeguare i locali ai requisiti di cui all'allegato A.

In mancanza:

a) ai circoli privati è consentita la somministrazione secondo quanto previsto dal DPR n.235/2001;

b) per gli esercizi di vicinato del settore alimentare si rimanda a quanto previsto dalla L. 4/8/2006 n. 248;

c) per gli artigiani del settore alimentare è consentita all'interno dei locali, esclusivamente la collocazione di attrezzature di appoggio tipo mensole con esclusione di tavoli, sedie, panche e simili.

ART.17 – SANZIONI – NORMA DI RINVIO

1. Le sanzioni amministrative e pecuniarie per la soggetta materia sono statuite dall'art. 20 della L.R.

n. 21/2006 cui espressamente si rinvia.

2. Le violazioni al presente Regolamento, che non siano previste e sanzionate dalla sopra richiamata

L.R. n. 21/2006, sono soggette ad una sanzione pecuniaria amministrativa da € 180,00 (centottanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

ART.18 – PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare con esso confliggente o incompatibile e comporta la disapplicazione di ogni eventuale diversa disposizione se contrastante. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A - REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PER I LOCALI RICADENTI NELLA ZONA 1 DELLA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DETERMINATA DALLA COMMISSIONE COMUNALE SULL' INSEDIAMENTO E SULL' ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI CON VERBALE N. 4/94 DEL 07/12/1994 ("Centro Storico - Tutta l' area all' interno delle mura")

1. Requisiti professionali e soggettivi di cui all'art.8 della L.R. n. 21/2006 posseduti dal soggetto richiedente al momento della domanda
2. Disponibilità del locale (titolo di proprietà, contratto d'affitto, compromesso, ecc.)
3. Certificato di agibilità oppure certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale alle norme edilizie urbanistiche, alla destinazione d'uso commerciale dei locali, alle norme igienico-sanitarie, al rispetto delle norme di prevenzione incendi;
4. Certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico (Relazione previsionale di impatto acustico);
5. Certificazione attestante Il rispetto dei criteri di Sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 e D.M. 534/94
6. Certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti l'accessibilità alle categorie portatrici di handicap e all'abbattimento delle barriere architettoniche
7. Relazione e Planimetria redatte da tecnico abilitato da cui risulti che il locale dispone di almeno n. 10 posti a sedere destinati esclusivamente al servizio al tavolo per i clienti nonchè:
PER I RISTORANTI : che è dotato di n. 1 bagno riservato ai portatori di handicap oltre ai bagni previsti per legge o, in alternativa che i 2 bagni (uomo e donna) siano attrezzati anche per i portatori di handicap;
PER I BAR: che è dotato di servizio igienico esclusivo per i clienti.
8. Garanzia sottoscritta dal soggetto richiedente relativa all'apertura dell'esercizio per almeno 290 giorni l'anno, con un minimo di 8 ore giornaliere, e un periodo nel mese di agosto, a scelta, dal 1° al 15 oppure dal 16 al 31.

PER I LOCALI RICADENTI NELLE ZONE 2 E 3 DELLA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DETERMINATA DALLA COMMISSIONE COMUNALE SULL' INSEDIAMENTO E SULL' ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI CON VERBALE N. 4/94 DEL 07/12/1994 ("Centro abitato a monte e a valle del vecchio tracciato della S.S. 1 Aurelia e a monte della linea ferroviaria, comprese le zone agricole (Zona espansione B, Infernaccio, PEEP, Zona Artigianale)" nonché "Centro abitato a valle della linea ferroviaria, comprese le zone agricole (Marina Velka, Pian di Spilli, Spinicci, Lido di Tarquinia, S. Agostino, etc.)").-

1. Requisiti professionali e soggettivi di cui all'art.8 della L.R. 21/2006 posseduti dal soggetto richiedente al momento della domanda
2. Disponibilità del locale (titolo di proprietà, contratto d'affitto, compromesso, ecc.)

- 3.** Certificato di agibilità oppure certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale alle norme edilizie urbanistiche, alla destinazione d'uso commerciale dei locali, alle norme igienico-sanitarie, al rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- 4.** Certificazione a firma di tecnico abilitato del rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico (Relazione previsionale di impatto acustico)
- 5.** Certificazione attestante del rispetto dei criteri di Sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 e D.M. 534/94
- 6.** Certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti l'accessibilità alle categorie portatrici di handicap e all'abbattimento delle barriere architettoniche
- 7.** Relazione e Planimetria redatte da tecnico abilitato da cui risulti che il locale:
PER I RISTORANTI : è dotato di n. 1 bagno riservato ai portatori di handicap oltre ai bagni previsti per legge o in alternativa che i 2 bagni (uomo e donna) siano attrezzati anche per i portatori di handicap;
PER I BAR: è dotato di servizio igienico esclusivo per i clienti .
- 8.** Garanzia sottoscritta dal soggetto richiedente relativa all'apertura dell'esercizio per almeno 270 giorni l'anno, con un minimo di 6 ore giornaliere e almeno nel mese di agosto, a scelta, dal 1° al 15 oppure dal 16 al 31.